



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO**

*Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)*

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Tel. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444

PEO: [carlo.nocerino@giustizia.it](mailto:carlo.nocerino@giustizia.it); PEC: [prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it)

Prot. interno n. 18/2025  
Busto Arsizio, 28/01/2025

A tutto il Personale Amministrativo

E p.c. Al Procuratore Aggiunto

Ai Sostituti Procuratori

S E D E

All'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

**OGGETTO:** Aumento dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali

Con norma introdotta dalla legge di Bilancio (in allegato testo ed estratto dossier parlamentare) è stato modificato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) per adeguarlo al Decreto 29 dicembre 2023, n. 217, emanato in attuazione delle norme sul processo telematico.

La norma introdotta incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in supporti diversi da quelli cartacei e introduce un nuovo diritto di trasmissione, "contribuendo ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile".

Le copie di atti e documenti, se rilasciate su supporti diversi da quelli cartacei (ad esempio cassette fonografiche, videofonografiche, dischetti informatici e compact disc, considerati strumenti ormai desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche), costeranno un diritto forfettizzato pari a 25 euro.

L'esonero dal pagamento si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente dai soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria.

È stato introdotto un nuovo articolo, il 269-bis, che disciplina il "Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale". Tale disposizione prevede il pagamento di un diritto forfettizzato per la trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale.

In conseguenza, viene modificata la Tabella contenuta nell'Allegato n. 8 del Testo unico, con la rideterminazione del diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Rispetto alla versione previgente vengono:


- Aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati per il rilascio delle copie;
- Introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;
- Adeguati i criteri di determinazione e l'entità del diritto forfettizzato.

Nel dettaglio:

- Il diritto forfettizzato è pari a 25 euro per ogni supporto dati in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);
- Il diritto forfettizzato è pari a 8 euro per ogni trasmissione dati in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

Si raccomanda i destinatari della presente nota ad adeguare le prassi operative secondo le nuove disposizioni.

Il Procuratore della Repubblica  
(Carlo NOCERINO)



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 30 dicembre 2024, n. 207.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## PARTE I

### SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

#### Art. 1.

*(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, 2026 e 2027, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: « 1.880 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.955 euro ».

3. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di



2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge »;

b) all'articolo 248 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

c) l'articolo 289 è abrogato.

813. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, il comma 5 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dai seguenti:

« 5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una pre-

ventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.

5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.

5-ter. Si applica l'articolo 15 ».

814. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

« 1-sexies. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio ».

815. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 269:

1) al comma 1, dopo le parole: « copie di » sono inserite le seguenti: « atti e »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « è estratta » è inserita la seguente parola: « direttamente »;

b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente:

« Art. 269-bis. - (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie



*informatiche nel procedimento penale)* – 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico »;

c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:

« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

816. All'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al pagamento di tasse e tributi ».

817. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo » e dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Con

la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa ripartizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi »;


e) al comma 5, le parole: « al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo »;

f) al comma 6, le parole: « , ove possibile, » sono soppresse;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propon-

(...)



**Senato della Repubblica – Camera dei Deputati**  
**Dossier XIX Legislatura**  
**20 dicembre 2024**  
**LEGGE DI BILANCIO 2025**

(...)

**Articolo 1, comma 815**  
*(Misure in materia di spese di giustizia)*

Il **comma 815** incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.

Il **comma 815** incide sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **spese di giustizia** di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In particolare, la **lettera a)** modifica l'articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.

Anzitutto, la novella inserisce, al comma 1, il riferimento agli «**atti**» accanto a quello, già esistente, ai «**documenti**», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (**n. 1**).

Come specificato dalla Relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a coordinare il testo oggetto dell'intervento normativo con le disposizioni che disciplinano a livello primario il processo telematico, civile e penale, e con quelle attuative, che stabiliscono le regole tecniche per i depositi telematici.

Con riferimento al processo civile telematico, si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge delega n. 206 del 2021 di riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia civile), ha aggiunto, nell'ambito delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il Titolo V-ter, dedicato alle disposizioni relative alla giustizia digitale. In particolare, l'art. 196-*quater* prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti in capo ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Il successivo art. 196-*septies* rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione delle misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Anche in relazione al processo penale, è stato previsto, con l'art. 6 del decreto legislativo 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale), l'obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. Nel dettaglio, con l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-*bis* e 111-*ter*, è stata disposta l'esclusività della modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale.

Quanto ai regolamenti attuativi, occorre richiamare il decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, che reca il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. In particolare, l'articolo 21 del citato decreto, rubricato *Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti*, come recentemente modificato dal regolamento di cui al decreto 29 dicembre 2023, n. 217s, riconosce ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge.

In secondo luogo, la modifica incide sul comma 1-*bis* dell'art. 269, che **esonera dal pagamento di diritti** le copie prive di attestazione di conformità. Nello specifico, viene precisato che tale esonero si applica nei casi in cui la **copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente** da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (**n. 2**).

Connessa a quest'ultima novella è la modifica recata dalla **lettera b)**, che introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-*bis*, rubricato «*Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*» applicabile esclusivamente al **processo penale telematico**.

La nuova disposizione prevede il pagamento di un **diritto forfettizzato** in caso di **trasmissione**, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento

penale. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la **limitazione dell'ambito di applicazione della norma, al solo processo penale telematico**, trova giustificazione nella circostanza che nel contesto di quest'ultimo, a differenza di quanto previsto per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico.

Di conseguenza, è sempre necessario l'intervento della cancelleria o della segreteria; il che renderebbe inapplicabile l'articolo 269, comma 1-*bis*, trattandosi di ipotesi di "trasmissione telematica" e non di "estrazione" di atti e documenti.

§ Si ricorda che tale regolamento è stato adottato ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, e ha stabilito le modalità attuative del Processo penale telematico, fissando i seguenti termini per il deposito di atti e documenti secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p.

La **lettera c)** modifica la Tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico, al fine di **rideterminare il diritto forfettizzato dovuto** sulla base delle nuove disposizioni.

Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:

- aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;

- introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;

- adeguati i criteri di determinazione e l'entità del diritto forfettizzato.

Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a euro:

• 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);

• 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

(...)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025-2027

### DISEGNO DI LEGGE Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (Disegno di legge (C. 2112) Presentato il 23 ottobre 2024)

(...)

ART. 107. (Misure in materia di spese di giustizia) Il comma 1 novella il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 269, comma 1, al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni concernenti il processo (civile e penale) telematico e con le modifiche di recente apportate al decreto ministeriale n. 44 del 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010) dall'articolo 2 del decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023 (Regolamento recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.150 del 2022 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n.193 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n.24 del 2010 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».).

L'articolo 21 (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti) del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, come modificato, stabilisce, infatti, che: -

1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici. Si provvede pertanto all'aggiornamento del predetto comma 1 dell'articolo 269 del Testo Unico in materia di spese di giustizia inserendo il binomio "atti e documenti" presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nella normativa attuativa, che detta le regole tecniche per i depositi telematici.

L'intervento all'articolo 269, comma 1-bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia, previsto dalla medesima lettera a) prevede che la relativa disposizione (che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità) si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria.

Tale ultima considerazione consente di chiarire le ragioni della introduzione del nuovo articolo 269- bis, concernente esclusivamente il processo penale telematico, prevista dalla lettera b) della presente disposizione.

Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria.

Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile.

E tuttavia, è evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "numero di atti" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee", risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download), soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina ad hoc, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo.

La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa. La modifica della Tabella in allegato 8 risponde alla duplice esigenza di eliminare ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e dall'altro di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni.

(...)